



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

7 - 9 marzo 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 PROCESSO CIVILE: Dall'Avvocatura un no compatto ai nuovi filtri in Cassazione (avvocati oggi – italia oggi7)
- Pag 4 PROCESSO CIVILE: Competitività è poter smaltire tutto l'arretrato di Roberto Miliacca (avvocati oggi – italia oggi7)
- Pag 5 PROCESSO CIVILE: Il processo civile ricomincia da 3 (avvocati oggi – italia oggi7)
- Pag 8 PROCESSO CIVILE: Il cantiere dei processi si mette in moto (il sole 24 ore)
- Pag 9 PROCESSI: E adesso è necessario armonizzare i ritocchi di Daniela Marchesi (il sole 24 ore)
- Pag 10 RIFORME PROCESSI: Lavori in corso (il sole 24 ore)
- Pag 12 PROCESSO PENALE: Crescono i diritti della difesa (il sole 24 ore)
- Pag 13 PROCESSO DEL LAVORO: Il lavoro punta sull'arbitrato (il sole 24 ore)
- Pag 14 TESTAMENTO BIOLOGICO: Berlusconi: «Votare in coscienza» Franceschini: «La legge rispetti la volontà» (il messaggero)
- Pag 15 INTERCETTAZIONI: Intercettazioni in aula settimana decisiva (il messaggero)
- Pag 16 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Più vincoli nei ricorsi al Tar (il sole 24 ore)
- Pag 17 SOCIETÀ PROFESSIONALI: Società tra professionisti da rifare (avvocati oggi – italia oggi7)
- Pag 19 SOCIETÀ PROFESSIONALI: Cosa prevede l'articolato del Cnf sulle stp (avvocati oggi – italia oggi7)
- Pag 20 AVVOCATI: Le botteghe legali compiono 2 anni (avvocati oggi – italia oggi7)
- Pag 21 CLASS ACTION: Parmalat, con la class action si vince (avvocati oggi – italia oggi7)
- Pag 22 COMMERCIALISTI: Notai e avvocati facciano proposte (italia oggi)
- Pag 23 STUDI LEGALI: Strategie competitive e pianificazione: ecco come lo studio identifica gli scenari di sviluppo - di Paola Parigi – Avvocato Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale (diritto e giustizia)
- Pag 25 CONVEGNI: Meeting point (diritto e giustizia)

## AVVOCATI OGGI -ITALIA OGGI 7

Posizione comune di Cnf e Oua

### **Dall'avvocatura un no compatto ai nuovi filtri in Cassazione**

Lun. 9 - No al filtro ai ricorsi civili in Cassazione. E' unitaria la posizione dell'avvocatura contro la norma prevista dal progetto di legge di riforma del processo civile approvato mercoledì scorso dal Senato (si veda ItaliaOggi del 5 marzo). Il Consiglio nazionale forense non ne condivide infatti i criteri. **Mentre l'Organismo unitario dell'avvocatura ha annunciato che sul filtro in Cassazione darà battaglia, a partire da una manifestazione organizzata insieme al consiglio dell'ordine di Roma che si terrà il 13 marzo prossimo a Roma.** Per il resto, il Cnf presieduto da Guido Alpa si è dichiarato soddisfatto unicamente della soppressione della disposizione che prevedeva l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello confermativa della sentenza di primo grado. «Il Consiglio nazionale forense», si legge infatti in un documento pubblicato sul sito del Cnf (Nota del Cnf all'atto Senato 1082-A 28/2/2009), «richiamate le proprie determinazioni dell'11 luglio scorso, con le quali si erano formulate osservazioni al testo di riforma del codice di procedura civile, così come approvato dalla Camera, e rivolte ad assicurare la compiuta realizzazione degli intenti riformatori senza vulnerare l'impianto del sistema processuale esistente, in modo che il testo fosse aderente al dettato costituzionale, in particolare ai principi di cui all'art. 111, commi 4 e 7, Cost., prende atto che il testo attuale, così come predisposto dalle Commissioni riunite e presentato in aula al Senato, ha recepito soltanto una delle correzioni suggerite, e ha invece lasciato sostanzialmente inalterata la progettata riformulazione dell'art. 360 bis». In particolare, come detto, il Cnf «non condivide i criteri con i quali si è disegnato il c.d. filtro dei ricorsi». Questo perché «l'inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze conformi a precedenti decisioni della Corte di Cassazione implica una uniformità di orientamenti giurisprudenziali che deprime la creatività dei giudici e mortifica la funzione di stimolo che da sempre è patrimonio dell'avvocatura»; «in ogni caso», prosegue il documento, «il riferimento alle precedenti decisioni implica l'assegnazione di autonomo rilievo a ciascuna pronuncia, isolatamente considerata, che potrebbe anche essere difforme da altre rese dalla medesima Corte, potendosi quindi formare il giudizio di inammissibilità sulla base di un singolo precedente»; «la previsione della inammissibilità del ricorso quando esso non coinvolga una questione nuova», spiega ancora il Cnf, «implica l'impossibilità di adire il giudice di legittimità per invocare un mutamento di orientamenti, mentre il correttivo che affida allo stesso giudice il potere di scegliere i ricorsi sui quali pronunciarsi trasforma il sistema vigente in un modello affine a quello del common law inglese, senza rifletterne tuttavia i connotati essenziali».

**L'Oua ha invece incontrato mercoledì scorso il presidente della commissione giustizia del Senato, Filippo Berselli, manifestando «apprezzamento per il lavoro svolto». Ma non senza polemiche. «Il progetto di riforma del civile modificato al Senato», ha dichiarato il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, «raccoglie molti suggerimenti degli avvocati. Esprimiamo il nostro plauso perchè viene eliminata la cosiddetta doppia conforme, la norma che prevedeva l'inammissibilità dei ricorsi contro le sentenze d'appello che confermano quelle di primo grado. È positivo che sia stata confermata l'eliminazione della rilevanza del quesito. Sì alla delega per la semplificazione dei riti e per il processo amministrativo, sì all'abrogazione del rito societario. Fermo no, invece, al filtro in Cassazione. Alla Camera si deve ulteriormente intervenire». *Gabriele Ventura***

## AVVOCATI OGGI -ITALIA OGGI 7

### **Competitività è poter smaltire tutto l'arretrato**

di Roberto Miliacca

lun. 9 - Primo sì al nuovo processo civile. Il Senato ha approvato, con alcune modifiche, mercoledì della scorsa settimana, il disegno di legge contenente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» (ddl 1082). Il provvedimento, che torna ora all'esame di Montecitorio, contiene una serie di novità che nelle intenzioni del governo, dovrebbero velocizzare sensibilmente il processo civile (un articolo di approfondimento è contenuto all'interno di questo numero di *Avvocati Oggi*). Queste alcune delle misure contenute nel disegno di legge. Innanzitutto vengono ridotti i termini entro i quali possono essere recepite o rilevate le eccezioni processuali; nella sentenza non sarà più necessario esporre lo svolgimento del processo ma si dovranno indicare solo le ragioni che hanno portato alla decisione; i consulenti, i custodi e gli altri ausiliari dovranno rispettare i termini fissati dal giudice, termini che, di norma, non dovranno superare i tre mesi; la procura alle liti potrà essere conferita con sistema informatico; saranno snellite le modalità di svolgimento delle prime udienze e la procedura relativa alle consulenze. E, ancora, il giudice, su accordo delle parti, potrà disporre di assumere le testimonianze per iscritto; sono stati elencati dettagliatamente i casi di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione e si è predisposto un filtro, presso la stessa Corte, per valutare preventivamente tale ammissibilità; è stato snellito il procedimento del pignoramento presso terzi ed è stato inserito il procedimento sommario di cognizione; il giudice dovrà fissare il calendario del processo in modo che le parti possano sapere quando la causa terminerà. «La riforma assicura una migliore efficienza dell'attività giurisdizionale e introduce strumenti alternativi per la risoluzione delle liti rispetto al ricorso al giudice» ha commentato il ministro della giustizia Angelino Alfano dopo l'approvazione del ddl in prima lettura, ricordando che tra i punti qualificanti del provvedimento c'è «l'introduzione dello strumento della mediazione civile, finalizzato a una conciliazione stragiudiziale delle parti, e la semplificazione dei riti attraverso la riconduzione di tutti i procedimenti ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione), la soppressione del farraginoso rito societario e l'applicazione del rito ordinario per le cause in materia di sinistri stradali». Un pacchetto corposo, non c'è che dire. Se la Camera non apporterà altre correzioni, le soluzioni trovate sembrano capaci di accelerare i tempi dei processi. L'unico dubbio che ci viene, tenendo conto dell'enorme contenzioso pendente, è capire come verrà smaltito l'arretrato. Quello sì che non è competitiva..

## AVVOCATI OGGI -ITALIA OGGI 7

Ecco cosa prevede la riforma approvata mercoledì dal Senato e come cambiano le regole del gioco

### **Il processo civile ricomincia da 3**

Asciugata la procedura: basta con gli attuali 30 giudizi

Lun. 9 - Il Processo civile ricomincia da tre. Tre saranno le possibili vie giudiziarie: rito ordinario, processo sommario, e processo del lavoro. Al bando, quindi, l'attuale babele dei procedimenti (ora sono oltre una trentina). E già da subito via il rito societario e quello speciale in materia di risarcimento dei danni da incidenti stradali. Questo il dato più significativo della novella sul rito civile, che interviene a tappeto sul codice di procedura civile e costringe gli avvocati a ripensare ai tempi di gestione del processo nelle sue varie fasi. Un processo che acquisisce una sua forma "sommatoria di cognizione" per arrivare in fretta a una soluzione della controversia. La semplificazione e l'accelerazione della riforma incidono anche sull'attività del giudice nella sua attività tipica e cioè quella decisionale. Il provvedimento ridisegna ampiamente la procedura civile con innovazioni di grande impatto, come ad esempio la testimonianza scritta.

Vediamo cosa cambia dal punto di vista degli avvocati.

- **DA QUALE GIUDICE ANDARE.** L'avvocato dovrà andare più spesso dal Giudice di pace. Al giudice di pace sono affidate le cause di valore fino a 5 mila euro per le cause relative a beni mobili e quelle per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti fino a 20 mila euro. Si tratta di incrementi notevoli (un sostanziale raddoppio della competenza base). Viene inoltre aggiunta la competenza sulle controversie in materia degli accessori su ritardata erogazione di pensioni e simili, per le quali non si applicherà il rito del lavoro
- **SE IL GIUDICE NON E' COMPETENTE.** L'avvocato deve segnalare subito l'eccezione di incompetenza del giudice. Lo deve fare con il primo atto difensivo. Inoltre Le decisioni sulle questioni preliminari relative alla competenza del giudice si prendono con ordinanza e devono essere risolte all'inizio del processo.

Il giudice quando può rilevare le questioni preliminari d'ufficio deve farlo non oltre la prima udienza.

- **COME FARSI DELEGARE DAL CLIENTE.** L'avvocato viene investito dell'incarico con la procura del cliente, che si rilascia in calce o a margine dell'atto processuale (o anche su foglio a parte materialmente congiunto). La novella aggiunge che la procura alle liti potrà essere data anche con documento informatico. Inoltre la procura può essere rilasciata anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato
- **CONCILIAZIONE.** L'avvocato deve consigliare il cliente sulla posizione da prendere rispetto a una proposta conciliativa di controparte. La legge non ammetterà alcun accanimento difensivo. Anche chi ha ragione deve pensarci su prima di rifiutare una proposta transattiva. Si rischia di pagare le spese "di vittoria". Che saranno poste a carico di chi vince la causa se ha rifiutato un accordo ragionevole. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa tempestivamente formulata, il giudice, infatti, dovrà condannare la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo, salvo la possibilità di compensazione delle spese (ogni parte si paga il suo avvocato) in caso di soccombenza reciproca o ricorrono eccezionali ragioni. Sempre sulle spese, la possibilità di compensazione non è lasciata all'arbitrio del giudice, che deve indicarne esplicitamente le ragioni nella motivazione. Inoltre per compensare le spese non bastano "giusti" motivi (la regola attuale consentiva al giudice di procedere sostanzialmente senza un controllo motivazionale), ma ci vorranno "gravi ed eccezionali" i motivi.
- **LA RICUSAZIONE DEL GIUDICE.** L'avvocato dovrà calibrare bene le richieste di riconsunzione del giudice. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la riconsunzione, provvede alle spese e può condannare la parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a euro 250. (si

aumenta la cifra irrisoria attualmente prevista). Si vuole evitare che la ricusazione del giudice possa essere strumentalizzata a fini dilatori.

□ **FARE CAUSA QUANDO SI HA TORTO.** L'avvocato non deve fare una causa quando si ha torto e quindi in maniera temeraria. La parte rischia di pagare cara la lite temeraria. Il giudice potrà, infatti, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Non ci sarà bisogno di una richiesta di parte, in quanto il giudice potrà decidere d'ufficio.

Come spiega il ministero della giustizia, nelle note illustrative della riforma, è stato valorizzato il principio di lealtà processuale, con l'introduzione di sanzioni processuali a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia determinato un allungamento dei tempi di durata del processo, ovvero abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e con una disciplina più rigorosa delle spese processuali.

□ **POTER DIRE LA PROPRIA SU TUTTO.** L'avvocato deve essere chiamato dal giudice a discutere tutte le questioni, anche quelle rilevabili d'ufficio, di cui non si è accorto. Per evitare sorprese agli avvocati il magistrato prima di decidere su una questione che rileva d'ufficio, deve fare discutere le parti, chiamata a un pieno contraddittorio.

□ **DECADENZE.** L'avvocato potrà beneficiare di un sistema meno rigido di decadenze, preclusioni e nullità. La riforma, spiega il ministero della giustizia, amplia il potere del giudice di rimettere in termini la parte che sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile (in linea con la normativa comunitaria) e sono stati rafforzati gli strumenti di sanatoria degli atti processuali nulli, al fine di realizzare un processo civile più rapido ma anche più giusto, garantendo l'effettività del contraddittorio e che il processo si concluda con una decisione sul merito della causa. Con questo l'avvocato non deve contare solo sul "salvagente" processuale, in quanto occorre dimostrare che, ad esempio, avere saltato una scadenza è dovuto a circostanza non imputabile.

□ **CONTESTARE TUTTO.** L'avvocato, pur nel quadro della lealtà processuale, deve contestare esplicitamente i fatti descritti da controparte. La mancata contestazione significa ammissione della verità di quei fatti. E i fatti non contestati possono essere posti a base della decisione: gli avvocati devono fare attenzione a questo effetto indotto dalla mancata dialettica su tutti i punti della controversia. Anche il ministero della giustizia spiega che le parti hanno l'onere di contestare in modo specifico i fatti oggetto di causa ed il giudice potrà porre a fondamento della decisione anche i fatti genericamente contestati.

□ **COSA SCRIVERE NELLA CITAZIONE.** L'avvocato deve integrare la formula contenuta nell'atto di citazione. In particolare l'avviso di rito sulle decadenze da inserire nella citazione deve contenere il riferimento alle preclusioni relative alle eccezioni di incompetenza.

□ **COME SENTIRE I TESTIMONI.** L'avvocato potrà accordarsi con il legale avversario per acquisire le testimonianze in forma scritta. È un rischio, anche se si risparmia tempo. Quindi se le parti prestano il loro consenso il giudice, in alternativa ai modi normali di assunzione della testimonianza, potrà acquisire la deposizione trasmettendo al testimone un modulo contenente le domande. Il modulo, redatto secondo uno standard ministeriale di futura emanazione, dovrà essere compilato dal testimone con le risposte, e la firma autenticata da un pubblico ufficiale, per poi essere spedito o depositato in cancelleria. Se la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti (ad esempio conferma di fatture), la dichiarazione scritta non dovrà essere autenticata e potrà essere redatta liberamente dal testimone e consegnata al difensore della parte interessata. Il giudice potrà sempre richiamare il testimone per la deposizione orale.

□ **PROCEDIMENTO SOMMARIO.** L'avvocato potrà consigliare al suo cliente un processo più rapido degli altri. Viene introdotto il procedimento sommario di cognizione, basato su una istruttoria essenziale e che si conclude con una ordinanza esecutiva. Sarà il giudice a valutare le esigenze istruttoria ridotte all'osso.

Come spiega il ministero della giustizia si tratta di un più celere modello generale di procedimento sommario di cognizione a cui le parti potranno fare ricorso – in alternativa al procedimento ordinario – in tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica. Il procedimento si caratterizza per minori formalità e maggiore flessibilità, senza ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa. Si concluderà con un'ordinanza provvisoriamente esecutiva, che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca e la trascrizione ed è suscettibile di produrre gli effetti del giudicato sostanziale se non è appellata.

- **CALENDARIO DELLA CAUSA.** L'avvocato potrà dire al cliente la durata del processo. All'inizio della causa il giudice fissa il calendario del processo in base alla complessità delle attività. L'obiettivo è quello di predeterminare la durata, anche se sono possibili richieste di proroga, solo per gravi motivi.
- **COSA C'È SCRITTO NELLA SENTENZA.** L'avvocato leggerà sentenze più brevi. Nella redazione della sentenza il giudice dovrà essere essenziale e limitarsi a dare conto in maniera concisa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con un richiamo a precedenti conformi. In sostanza per leggere la decisione potrà essere necessario procurarsi il precedente conforme.
- **TEMPI DEL PROCESSO.** L'avvocato deve calibrare la sua agenda in base a nuove scadenze per attività processuali. La riforma prevede, infatti, un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti devono procedere alla riassunzione del processo ogniqualvolta questo abbia un arresto. Inoltre viene dimezzato il termine lungo per impugnare le sentenze. Vengono anche contingentati i tempi di espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio.
- **RICORSO IN CASSAZIONE.** L'avvocato deve preoccuparsi di valutare attentamente l'ammissibilità del ricorso alla suprema corte, visto che la riforma prevede un filtro iniziale per scongiurare impugnazioni temerarie. Secondo quanto riferisce il ministero della giustizia si tratta di una soluzione già presente in molti altri ordinamenti che consente di deflazionare il carico di lavoro dei giudici di legittimità. Si prevede che il ricorso venga dichiarato ammissibile quando la questione di diritto posta abbia carattere di novità, quando esista un contrasto nella giurisprudenza della Corte, quando la Corte ritenga di mutare il proprio orientamento, o quando appaia fondata la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo.
- **ESECUZIONI.** **L'avvocato potrà dare al suo cliente qualche chance in più sulle esecuzioni. È stato introdotto, infatti, un nuovo strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibili e degli obblighi di non fare (nella casistica ministeriale: mancato rispetto dei provvedimenti in materia di affidamento dei figli minori nei giudizi di separazione e divorzio; inadempimento di prestazioni professionali di contenuto particolarmente specialistico; violazione del patto di non concorrenza stipulato tra due imprenditori). In questi casi il giudice potrà determinare, su istanza di parte, una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia che ha accertato l'inadempimento di quegli obblighi, evitando la necessità di introdurre nuove cause per il risarcimento nel caso in cui l'inadempimento si protrae nel tempo. In caso di mancata vendita di beni pignorati, prevista l'integrazione del pignoramento.** *Antonio Ciccia*

## IL SOLE 24 ORE

### **Il cantiere dei processi si mette in moto**

Un pacchetto di interventi a tutto campo con un denominatore comune: abbattere i tempi

Lun. 9 - Con velocità e modalità diverse, ma con uno stesso obiettivo: 6 anni di durata massima. E forse la vera riforma della giustizia passa da qui, piuttosto che da future riforme costituzionali. Governo e maggioranza hanno messo in campo nelle ultime settimane una pluralità di interventi sui processi con l'obiettivo di accelerarne i tempi e ricondurli a una durata standard, 6 anni appunto (3 anni per il primo grado, 2 per l'appello e 1 per la Cassazione) già determinata dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che, peraltro, più volte ci ha condannato per il mancato rispetto di questi paletti. Ora i 6 anni di limite massimo per lo svolgimento è stato formalizzato, per la prima volta dopo un tentativo nella passata legislatura, nell'ambito del disegno di legge di revisione della procedura penale. Una maniera per rispondere a due diverse forme di emergenza la principale, naturalmente, è quella costituita dall'inadeguatezza dei nostri tribunali a fornire una risposta in tempi ragionevole alla domanda di giustizia. Una situazione senza paragone in Europa. Basti in questo senso un dato, quello fornito dal rapporto del Consiglio d'Europa che, basato su dati 2006, scatta questa fotografia impietosa: in Italia il numero di controversie civili arestate davanti ai tribunali di primo grado era infatti di 3.687.965, mentre in Germania era di 781.754, in Russia di 480.000. Solo la Francia, tra tutti i Paesi presi in considerazione dal rapporto, si attesta sopra al milione di cause pendenti (in totale 1.165.192). Ritardi che hanno visto esplodere, ed è l'altra emergenza, i risarcimenti ai cittadini per i danni subiti a causa della lentezza dell'amministrazione della giustizia: 120 milioni dal 2002 al 2008). Il progetto, in forme diverse, investe un po' tutti i settori processuali, dal penale al civile, dall'amministrativo al tributario, passando per il lavoro. Segnali di inversione di tendenza sono sul fronte del processo civile dove il disegno di legge approvato dal Senato mercoledì e ora di nuovo in discussione alla Camera per un'approvazione finale che potrebbe arrivare entro l'estate suggerisce una terapia a più stadi. Il principale è rappresentato da un pacchetto di misure destinato a incidere da subito sul processo. A partire dalle questioni di competenza che non potranno più essere sollevate in tutte le fasi processuali, ma verranno risolte, una volta per sempre, sin dall'avvio del procedimento. Lo svolgimento del processo sarà poi contrassegnato dalla possibilità di scelta delle parti che avranno a disposizione, per le cause di competenza del giudice unico, l'alternativa, rispetto al rito ordinario, di un procedimento sommario caratterizzato da tempi più brevi, senza però che il diritto di difesa e al contraddittorio vengano compressi. Il procedimento è destinato a concludersi con un'ordinanza che, se non appellata tempestivamente, è destinata ad assumere forza di sentenza. Le modifiche nel rito ordinario sono poi indirizzate a sanzionare processualmente le parti che hanno adottato condotte dilatorie, a ricondurre a tre mesi i termini per la riassunzione quando il processo, per qualche ragione, si è interrotto, a imporre alle parti una contestazione puntuale e tempestiva dei fatti. Perché, in caso contrario, la sentenza dovrà tenere conto proprio di quei fatti che non sono stati oggetto di obiezione. Insomma, alle parti verrà richiesto un comportamento più responsabile e coerente con la necessità di arrivare a una definizione della controversia in tempi rapidi. La stessa sentenza, così, potrà essere pronunciata in forma sintetica, rifacendosi magari a precedenti conformi, con il solo riferimento ai punti di fatto e di diritto determinanti. Per agevolare le testimonianze, tradizionale punto critico, il disegno di legge ammette che le dichiarazioni siano rese anche in forma scritta, su un modulo specifico, ma le parti dovranno essere tutte d'accordo. I termini di impugnazione saranno abbreviati, mentre, per alleggerire i carichi di lavoro della Cassazione, viene introdotto un filtro per misurare l'ammissibilità sulla base di criteri come la novità della questione sottoposta alla Corte, la fondatezza della violazione dei principi del «giusto processo», un contrasto di giurisprudenza. *Giovanni Negri*



## IL SOLE 24 ORE

ANALISI

### **E adesso è necessario armonizzare i ritocchi**

di Daniela Marchesi

lun. 9 - I dati sulla giustizia italiana offrono un panorama sconsolante. Rimedi e riforme sono improcrastinabili. Che cosa si sta facendo? I progetti di riforma sul tavolo sono molto difformi tra loro, sia per destinazione che per prospettive di efficacia. Ma in questa azione tre linee di fondo comuni portano a una riflessione sul complesso dell'azione di politica normativa: la numerosità dei campi di riferimento; la mancanza di connessione tra le diverse riforme; l'assoluta prevalenza delle azioni concentrate sulla riforma dei riti piuttosto che sugli altri aspetti che governano le dinamiche dei processi. La numerosità dei campi di riferimento è una risposta a lentezze presenti in tutte le branche. D'altro canto, poiché si tratta dell'ennesima batteria di modifiche, essa è anche il segnale di un fenomeno meno evidente, ma ampio e preoccupante di ipernormazione per l'emergenza Fenomeno di cui l'inefficienza della giustizia è anche la causa principale e la determinante di un circolo vizioso. Il rapporto Isae sulle priorità nazionali del giugno scorso ha evidenziato come le inefficienze di moltissimi settori si annidano in problemi di ipernormazione e confusione normativa, che nascono dal vano e ripetuto tentativo di mettere toppe a un'inefficacia che non è dovuta a regole cattive in origine, quanto all'inefficienza della giustizia che consente di non rispettarle o di aggirarle. Perciò con nuove norme si cerca di irrigidire i divieti, di moltiplicare gli adempimenti, di facilitare l'individuazione dell'illecito e la punizione. Il risultato è invece quello di regolazioni troppo pesanti per essere efficaci e anche rispettate. Anche le riforme che si succedono sulla giustizia e che ora vediamo sul tavolo ripetono questo errore. Il secondo punto è la mancanza di connessione tra le diverse azioni di riforma proposte. Le diverse proposte non hanno un iter temporale comune, quindi anche quando all'origine fossero state concepite in modo da tener conto dei settori collegati, poi con le modifiche che inevitabilmente si introducono nel corso dell'approvazione viene meno qualunque forma di azione coordinata. Si tratta di un vulnus particolarmente grave per l'efficacia dell'azione di riforma. Le varie branche della giustizia hanno tra loro interconnessioni forti e anche una regola ben congegnata in un settore può facilmente risolversi nello spostamento di un problema su un altro settore, con un risultato complessivo negativo. Il terzo e ultimo punto è l'assoluta prevalenza delle azioni concentrate sulla riforma dei riti piuttosto che sugli altri aspetti che governano le dinamiche dei processi. Le regole che governano i riti sono importanti, ma sono anche fondamentali gli incentivi di comportamento che esse insieme a quelle che regolano l'attività dei magistrati, e degli avvocati producono sui protagonisti della Contesa: i giudici, i difensori e le parti. Se desideriamo che molte garanzie vengano assicurate, come è giusto che sia in un paese libero, allora è indispensabile che le regole di rito che le stabiliscono vengano filtrate correttamente da giudici e avvocati perché di esse non si abusi, col risultato di processi infiniti. E' indispensabile perciò che una riforma generale sia concepita e che essa armonizzi sia le discipline dei vari settori, sia le regole che influiscono sugli incentivi di comportamento. E' un progetto complesso, ma non di proibitiva difficoltà e la sua generalità lo renderebbe anche assai più fattibile dal punto di vista politico. Ogni categoria è più disposta ad accettare di perdere qualcosa per un beneficio generale se cioè imposto anche alle altre.

## IL SOLE 24 ORE

Il quadro delle modifiche procedimento per procedimento previste dai pacchetti di riforma proposti dal governo

### Lavori in corso

**PROCESSO CIVILE.** Il Ddl competitività, collegato alla Finanziaria e approvato dal Senato mercoledì scorso (e ora all'esame della Camera), contiene una corposa serie di misure per accelerare il processo civile. A partire dall'aumento della competenza per valore dei giudici di pace e dalla semplificazione del regime delle questioni sulla competenza. Sono previste sanzioni processuali per la parte che con il suo comportamento ostacola la veloce definizione della causa, mentre la redazione della sentenza sarà semplificata. La razionalizzazione dei tempi coinvolgerà sia le impugnazioni (riduzione da un anno a sei mesi) sia le consulenze. Fa poi ingresso la testimonianza scritta, dietro accordo tra le parti. Mentre le cause più semplici avranno una corsia preferenziale con il nuovo procedimento sommario di cognizione, mediante il quale il giudice deciderà entro poche udienze.

**PROCESSO DEL LAVORO.** Potenziamento della fase di conciliazione e dell'arbitrato. Questa la ricetta per snellire le norme sul contenzioso in materia di Lavoro contenute nel DdI n. 1167 all'esame del Senato, anch'esso collegato alla Finanziaria 2009 (disegno di legge che contiene anche La delega sul sommerso e sui lavori usuranti). Sul versante dei licenziamenti è previsto il raddoppio dei termini a disposizione del lavoratore per impugnare il recesso (da 60 a 120 giorni). Termini che si applicheranno anche al recesso del committente nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e al trasferimento. Attraverso una modifica al testo unico delle spese di giustizia è poi istituito un forfait per i processi del lavoro: bisognerà pagare la somma di 103 euro a prescindere dal valore della controversia.

**PROCESSO PENALE.** Non solo attribuzione di più poteri alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini. Il disegno di legge sul processo penale approvato dal Governo il 6 febbraio scorso fissa infatti la durata massima per ogni grado di giudizio, secondo la formula del 3÷2+1, tribunale, appello e cassazione, per un totale di sei anni (e, al massimo, un altro anno ancora qualora la cassazione decida per il rinvio del ricorso) per mettersi così in pace rispetto alle richieste di risarcimenti della legge Pinto e alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. All'imputato è invece assegnato un potere più ampio quanto all'ammissione di prove a discarico, per esempio non sono più vietate le prove superflue. Per decidere se fare appello, accusa, difesa ed eventuali parti civili hanno tre giorni di tempo dalla lettura del dispositivo della sentenza.

**PROCESSO AMMINISTRATIVO.** Un annodi tempo al governo per adottare gli strumenti legislativi necessari per il riassetto del processo amministrativo, davanti ai Tare al Consiglio di Stato. La delega e contenuta nello stesso collegato di riforma del processo civile (dalla cui entrata in vigore scatterà il conto alla rovescia per esercitarla). Trai principi e criteri direttivi da seguire, la possibilità di individuare misure, anche transitorie, per eliminare il forte arretrato, e di procedere alla revisione dei riti speciali. E previsto il riordino della tutela cautelare e del sistema delle impugnazioni. Nel caso di accoglimento della sospensiva, ad esempio, l'udienza di merito deve essere poi celebrata entro il termine di un anno. Per ridare snellezza e velocità all'apparato della

giustizia amministrativa, inoltre, si procederà a estendere le funzioni monocratiche oltre alla fase cautelare, com'è attualmente previsto.

**PROCESSO TRIBUTARIO.** È stato recentemente annunciato un disegno di legge delega da parte del Governo sul processo davanti alle commissioni tributarie, provinciali e regionali, alle quali è riconosciuto il ruolo di prima linea nella gestione delle entrate tributarie e della lotta all'evasione. Al centro del disegno di legge saranno poste non solo le questioni della celerità dei processi (il contenzioso fiscale continua ad aumentare) e delle incompatibilità, ma anche quella della formazione dei giudici. E le modifiche non riguarderanno esclusivamente il lavoro dei magistrati tributari. E infatti previsto anche un intervento sulla sezione tributaria della Corte di cassazione. Altro probabile terreno di interventi è quello ordinamentale con l'accesso alla carriera differenziato in base alla provenienza dei giudici e con la precisazione delle cause di incompatibilità.

## IL SOLE 24 ORE

Penale. Cambia anche la disposizione dei banchi nelle aule di udienza

### **Crescono i diritti della difesa**

Lun. 9 - Più spazio alle prove a discarico, accompagnamento forzato dei testimoni a favore, concessione di un termine a difesa quando l'avvocato titolare è sostituito da quello d'ufficio. In altre parole, il dna del disegno di legge sul processo penale, approvato dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio scorso, contiene informazioni che mirano a rafforzare i diritti della difesa. Un segno rintracciabile fin dalla prima disposizione, che modifica, ampliandola, la competenza della Corte d'assise. Al collegio, che offre maggiori garanzie anche per l'imputato, saranno infatti devoluti non solo i reati gravissimi, per i quali il Codice penale prevede pene superiori ai 24 anni di carcere, ma anche altri crimini come il sequestro di persona. Parallelamente, anche se si procede con il giudizio abbreviato, per quei reati a decidere sarà comunque la Corte d'assise. Di sicuro le norme che strizzano l'occhio alle richieste dell'avvocatura penale sono quelle che danno nuova linfa alle indagini difensive e che consentono di rimpolpare il bagaglio di prova di scarico. Così, quando la persona «in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa» non si presenta senza giustificazioni, sarà il giudice, su input dell'avvocato, a disporre l'accompagnamento coattivo. E nel frattempo l'imputato guadagna il diritto a ottenere l'ingresso nel procedimento di qualunque prova a suo favore, con l'esclusione di quelle vietate o manifestamente irrilevanti. Vale la pena sottolineare che, nella norma modificata, viene specificato che l'imputato ha diritto all'interrogatorio o ad esempio all'esame dei testimoni «nelle stesse condizioni del pubblico ministero». Quello della parità di condizioni è un nodo sostanziale del principio del giusto processo che pervade il disegno di legge sul rito penale. Sul punto va segnalata un'altra norma che interviene sugli arredi dei Tribunali. Con una modifica alle norme di attuazione, è imposto infatti che, nelle aule di udienza, i banchi riservati «alle parti» siano posti allo stesso livello di fronte al giudice. La disposizione sembrerebbe estendere alle parti civili i diritti di posizione già riservati a difesa e imputato. Che oggi, infatti, siedono sullo stesso livello dell'accusa. La vera novità, dunque, pare emergere dal titolo della nuova disposizione, «Aula di udienza» anziché «Aula di udienza dibattimentale». In sostanza, la parità di altezza rispetto al giudice va garantita in tutte le sedi di udienza, non solo quelle dibattimentali. *Andrea Maria Candidi*

## IL SOLE 24 ORE

Licenziamenti. Spunta il contributo unificato di 103,3 euro per dare il via alla controversia

### **Il lavoro punta sull'arbitrato**

Lun. 9 - Risoluzione alternativa delle controversie. Una formula che potrebbe diventare sempre più frequente anche per il contenzioso in materia di lavoro. In modo da realizzare una sorta di tangenziale per evitare l'ingolfo nelle aule di Tribunale. Il Ddl d'iniziativa governativa AS-1167 (uno dei progetti stralcio ricavati dal collegato alla manovra economica dell'estate 2008) punta anche a dare una decisa sterzata alle "contese" relative ai contratti di lavoro sulla rotta della definizione extragiudiziaria. Il testo, approvato dalla Camera a fine ottobre, è ora all'esame del Senato. Il disegno di allargare il ventaglio delle possibilità per comporre una lite senza il ricorso al giudice è perseguito soprattutto attraverso una serie di modifiche al Codice di procedura civile. Con il testo uscito da Montecitorio, l'espletamento del tentativo di conciliazione non costituirebbe più condizione di procedibilità per la domanda giudiziaria. Ma un'innovazione di rilievo decisa dalla Camera è la previsione che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione (o al suo termine in caso di mancata riuscita), le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore. Inoltre avrebbero la facoltà di affidare alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Tra le altre modifiche ora al vaglio del Senato, si introduce la possibilità di rivolgersi a un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra docenti universitari di materie giuridiche e avvocati patrocinanti in Cassazione. Il ricorso al collegio sarebbe sempre volontario e sarebbe nulla ogni clausola del contratto di lavoro che obbligasse una parte o entrambe ad adirlo o che ponesse limitazioni a tale facoltà. Altre novità in cantiere riguardano i tempi per opporsi al licenziamento. Il provvedimento porterebbe il termine per l'impugnativa da 60 a 120 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla comunicazione dei motivi, nel caso non fosse contestuale. Ma potrebbe essere effettuata solo con ricorso al giudice del lavoro depositato nella relativa cancelleria. Quanto poi alle spese di giustizia, la Camera ha approvato l'estensione anche i processi di lavoro del pagamento del contributo unificato pari a 103,3 euro, che già attualmente si versa in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali. *Giovanni Parente*

## IL MESSAGGERO

### TESTAMENTO BIOLOGICO

#### **Berlusconi: «Votare in coscienza»**

#### **Franceschini: «La legge rispetti la volontà»**

Lun. 9 - ROMA - Sulla legge del «fine vita» i parlamentari del Pdl possono votare secondo coscienza. «Un governo democraticamente eletto ha il diritto e il dovere di prendere delle decisioni. La morale può essere soggettiva, la legge no. Soprattutto su temi fondamentali come quelli che implicano la vita e la morte, non si possono lasciare vuoti normativi, perché è in quel vuoto che nasce il problema». Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, interviene così in un'intervista a "El Mundo", nel dibattito sul testamento biologico. Da parte dell'opposizione, il leader del Pd, Dario Franceschini sottolinea che su questi temi «non ci può essere disciplina di partito» perché «se qualcuno non se la sente, è giusto lasciare totale libertà di coscienza». Il Partito democratico, aggiunge Franceschini ai microfoni della trasmissione di Lucia Annunziata "In mezz'ora" su Rai Tre, «sul testamento biologico ha assunto una posizione precisa e coerente: sono convinto che ci sia l'esigenza di una legge in cui sia garantita l'alimentazione e l'idratazione, salvo che ci sia una espressa volontà della persona interessata». Martedì in Commissione Sanità del Senato, cominceranno le votazioni agli emendamenti al ddl. E, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, si partirà con un'intesa di massima sul consenso informato. E sulla legge insiste il premier Berlusconi: «La magistratura - dice nell'intervista - a differenza del Parlamento, non ha il potere di fare leggi, ha invece l'onere e l'onore di applicarle. Se c'è un vuoto, il compito di colmarlo con una legge spetta al Parlamento. Ma poiché questa legge sul "fine vita" in Italia non c'era, noi abbiamo naturalmente portato in Parlamento la nostra proposta, con la libertà per i nostri parlamentari di votare secondo coscienza». Ora è attesa per il ddl. Gli emendamenti sono lievitati a 553 e in Commissione Sanità del Senato. Beppino Englaro dichiara che ha intenzione «di denunciare anche il cardinale Barragan che ha parlato di assassinio».

## IL MESSAGGERO

### **Intercettazioni in aula settimana decisiva**

Lun. 9 - ROMA - Il gossip giudiziario alimentato dalle intercettazioni telefoniche. comincerà a scomparire giovedì: arriva infatti a Montecitorio il ddl Alfano, che regola la materia. L'aula comincerà votando le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dall'opposizione; ma subito dopo si entrerà nel vivo e cominceranno ad essere discusse e approvate proprio le norme intorno alle quali si è registrato un consenso quasi unanime da parte dei gruppi parlamentari. Una di queste riguarda il divieto di trascrizione, o comunque il segreto permanente, su tutte le conversazioni registrate dal grande orecchio delle Procure che non hanno rilevanza penale o che comunque siano inutilizzabili nel procedimento in corso. Qualcuno l'ha chiamata norma "anti-Genchi", dopo la scoperta di un gigantesco archivio dell'ex consulente del pm De Magistris che conteneva dati riferibili a moltissimi parlamentari nemmeno indagati. In ogni caso, anche prima che il perito Giocchino Genchi finisse sotto inchiesta a Roma si erano verificati numerosissimi casi di indebita pubblicazione sui giornali di intercettazioni di nessun valore processuale ma adattissime ad alimentare gossip su personaggi della politica, dello spettacolo e dello sport. Le ultime limature sul testo che andrà all'esame della Camera riducono sensibilmente le misure che potrebbe violare quei divieti. La misura del carcere fino a tre anni per i giornalisti che pubblicano atti segreti, che era stata introdotta con un emendamento del deputato Pdl, Deborah Bergamini, è stata modificata con l'introduzione di una pena minima di sei mesi. Questo consentirà al pm, in presenza di attenuanti, di applicare una sanzione economica sostitutiva di circa 40 euro al giorno. Naturalmente chi compie per due volte lo stesso tipo di reato non potrà più beneficiare di questa misura alternativa e rischierà il carcere. Oppure, più verosimilmente, l'affidamento in prova ai servizi sociali.

## IL SOLE 24 ORE

### Più vincoli nei ricorsi al Tar

Eliminare nel processo amministrativo gli escamotage che allungano i tempi

Lun. 9 - Era nata come esigenza di mettere insieme tutte le norme sparse qua e là per dare vita a un Codice del processo amministrativo. Alla fine ne è venuta fuori una delega che va ben al di là di un semplice lavoro di assemblaggio e organizzazione di regole già esistenti, così ampia che il giudizio davanti ai Tar e al Consiglio di Stato può essere iscritto da cima a fondo. Il disegno di legge collegato alla Finanziaria che si occupa anche di processo civile (oltre che di semplificazione e competitività), e che il Senato ha licenziato la settimana scorsa e consegnato nelle mani della Camera, dedica un ampio articolo alla giustizia amministrativa. Una delega che il Governo deve esercitare entro un anno attraverso uno o più decreti legislativi con l'obiettivo di snellire le procedure, omogeneizzare i tanti riti che contraddistinguono il processo amministrativo (con cause che beneficiano di corsie preferenziali e altre no), eliminare il pesante arretrato (a fine 2008 fascicoli in attesa erano, tra Tar e Consiglio di Stato, 670 mila circa) anche attraverso l'organizzazione di procedimenti ad hoc (da tempo si parla di mutuare le sezioni stralcio sperimentate nella giustizia ordinaria) e, di conseguenza, allontanare lo spettro della legge Pinto, che impone il risarcimento per i processi-lumaca, richieste che negli ultimi anni si sono moltiplicate. Più nel dettaglio, la delega chiede di estendere le funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica - ovvero la predisposizione del fascicolo d'udienza da parte di un magistrato dedicato, così che il collegio possa giungere direttamente alla decisione, mentre ora capita che si riunisca anche più volte - funzioni al momento previste solo nella fase cautelare. Inoltre, si intendono introdurre vincoli più stringenti per impedire alle parti di ricorrere a meccanismi dilatori, che rinviando anche di anni la decisione del giudice. Problema particolarmente sentito in sede cautelare, perché non è infrequente che una volta ottenuta la sospensiva, una delle parti non abbia più interesse alla pronuncia di merito e il ricorso continui a rimanere aperto, andando a ingrossare l'arretrato. La necessità è, pertanto, quella di riordinare la tutela cautelare, imponendo alle parti scadenze procedurali più strette e vincolanti. L'obiettivo finale è di estendere il ricorso all'istanza cautelare, che ora è circoscritta solo ai riti speciali. Al di là delle questioni tecniche, l'operazione restyling ha già aperto più di un problema politico. Il primo è stato sollevato durante la discussione in Aula del disegno di legge. L'opposizione ha, infatti, chiesto e ottenuto che la norma sulla giustizia amministrativa venisse rinviata alla commissione Bilancio per il parere di compatibilità con l'intero testo. Secondo la tesi della minoranza, infatti, la riforma del processo amministrativo non è stata prevista né nel Dpef né nella nota di aggiornamento. E trattandosi di un Ddl collegato alla Finanziaria, la questione della compatibilità è prioritaria. Sia la commissione Bilancio che la presidenza del Senato hanno, però, dato via libera. L'altro problema è, invece, interno alla stessa giustizia amministrativa. Tra le due componenti — Tar e Consiglio di Stato — non c'è mai stata grande sintonia. L'annunciata riforma rischia di acuire la distanza. Malumori da parte dei giudici Tar ci sono già stati quando la norma è stata presentata (a metà novembre 2008), perché il suo parto è avvenuto all'interno delle stanze del Consiglio di Stato, che poi l'ha consegnata a Palazzo Chigi. Orala delega prevede che il Governo possa affidare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato sul nuovo processo, riunendo una commissione speciale a cui il presidente di Palazzo Spada può chiamare anche i rappresentanti dei Tar e alcuni esperti esterni (non più di cinque) della materia. Nel caso si scelga tale strada, tutto si giocherà sugli equilibri che si creeranno all'interno della commissione speciale. Con in più la particolarità che il Consiglio di Stato sarà poi chiamato a esprimere il parere sui suoi stessi decreti. *Antonello Cherchi*



## AVVOCATI OGGI -ITALIA OGGI 7

### Le critiche di Asla alla riforma dell'ordinamento forense che ha avuto il via libera del Cnf **Società tra professionisti da rifare**

Vanno chiarite meglio le responsabilità di partner ed stp

Lun. 9 - Studi legali associati contro la riforma dell'ordinamento forense. In particolare, è la disciplina delle associazioni e società tra avvocati (art. 4) del testo approvato dal consiglio nazionale forense e inviato al ministro della giustizia, Angelino Alfano, a non convincere il mondo delle law firm d'affari, rappresentate da Asla. Perché non tiene conto degli sviluppi del settore e non dà alcuna spinta alla forma associativa. E se da un lato il Cnf afferma che è ancora aperto il cantiere sulle società professionali e che continuerà a lavorarci in commissione consultiva, dall'altro l'Associazione che racchiude 75 studi legali d'affari, dopo aver richiesto invano di essere accreditata, a livello nazionale, come sigla riconosciuta dal Cnf per essere consultata formalmente, a giorni invierà un documento con una presa di posizione ufficiale contro alcuni passaggi della riforma dell'avvocatura: oltre all'articolo 4, la disciplina delle specializzazioni. E' quanto è emerso dalla riunione del comitato esecutivo di Asla, che si è svolta giovedì scorso, dove il presidente Giovanni Lega (Lca e associati) si è fatto carico di tradurre in un documento le osservazioni avanzate dai vari membri. Il segretario generale di Asla, Fulvio Pastore-Alinante (Bryan Cave), spiegato ad *AvvocatiOggi* le posizioni degli studi legali associati sulla riforma dell'avvocatura e le proposte da avanzare al presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa.

Domanda. Avvocato Pastore-Alinante, gli studi legali d'affari come giudicano la disciplina su associazioni e società tra avvocati contenuta nella riforma dell'ordinamento forense, approvata dal Cnf e da quasi tutte le anime dell'avvocatura?

Risposta. Da premettere che Asla, a suo tempo, ha deliberato per farsi accreditare, a livello nazionale, come associazione riconosciuta dal Cnf per essere formalmente consultata. Cosa che, durante i lavori di dibattito e stesura della riforma, non è avvenuta. La nostra posizione, maturata in seno al comitato esecutivo e che il presidente Lega invierà al Cnf, è che la disciplina delle società tra avvocati prevista dall'art. 4, rispetto agli studi legali associati, è assolutamente carente. In particolare, riproporre una legge del 1939 sulla denominazione e il dlgs del 2001 sulle società professionali, che, si sa, non ha avuto alcun successo, significa non voler risolvere i problemi.

D. Il Cnf ha dichiarato che il capitolo società professionali non è assolutamente chiuso, e che in commissione consultiva si continuerà a lavorare. Quali sono le vostre proposte?

R. Bisogna affrontare seriamente il tema della responsabilità del singolo socio rispetto a quella dell'associazione, regolamentare la responsabilità giuridica dell'associazione in sede di procedura fallimentare, rivedere la posizione dei collaboratori, riconoscere il privilegio dei crediti professionali agli studi associati, in quanto entità autonome. Insomma, deve essere chiaro che gli studi a cui bisogna guardare oggi sono proprio gli studi associati, ai quali bisogna ispirarsi per le riforme. Più in generale, sono necessarie misure che rendano gli avvocati italiani in grado di competere con gli altri professionisti. E la forma dell'associazione è la strada migliore per aumentare la professionalità. Rappresentiamo la parte più evoluta dell'avvocatura italiana e redigere

una bozza senza tenerne conto e senza consultarci significa voler restare ancorati al passato.

D. Ci sono altri punti del testo che contestate?

R. La disciplina delle specializzazioni. Che è ancora centrata sulle classiche distinzioni tra civile, penale e via dicendo e non tiene conto degli sviluppi della professione di avvocato. In particolare mi riferisco al diritto finanziario, tributario e al diritto della concorrenza.

D. Come stanno reagendo gli studi legali d'affari alla crisi economica?

R. Gli studi associati sono abituati ad avere una gestione prudente e imprenditoriale, con grande attenzione ai costi. Oggi, stanno cercando di sfruttare al meglio le risorse interne. Facendo il possibile per non rinunciare a personale e collaboratori. *Gabriele Ventura*

## AVVOCATI OGGI -ITALIA OGGI 7

### Cosa prevede l'articolato del Cnf sulle stp

#### Art. 4

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all'albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. L'appartenenza a un'associazione o a una società non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili.
2. È vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l'esecuzione delle prestazioni indicate nell'articolo 2.
3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento.
4. Le società o associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli iscritti nell'albo degli avvocati e praticanti avvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza, possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate, indicate nell'art. 2. Le associazioni e le società hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
5. L'associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.
6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.
7. Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.
8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.
9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
10. L'avvocato, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal CNF al fine di adeguare le suindicate norme del codice civile alle previsioni della presente legge ed alle specificità della professione forense.
11. Il socio o l'associato deve essere escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall'art. 2286 c.c.

## AVVOCATI OGGI -ITALIA OGGI 7

Sempre più numerosi gli avvocati modello Bersani. Ma nessun provvedimento disciplinare in vista

### **Le botteghe legali compiono 2 anni**

Cresce il fenomeno degli studi su strada tra i mugugni degli ordini

Lun. 9 - Più che studi legali sembrano delle “botteghe”: ampie vetrine, adagiati su piano strada, arredamento spartano. Qui lavorano avvocati, spesso già titolari di studi avviati, che rilasciano consulenze gratuite (solo le prime) e utilizzano con grande abilità tutti gli strumenti del marketing a loro disposizione: stampano brochure pubblicitarie, si autopromuovono sui loro siti Internet, promettono tariffe medie al cliente, allontanando lo spettro della parcella a quattro zeri. Negozi legali, si chiamano. E da un anno a questa parte sono la grande novità che divide e scuote il mondo forense, perché nel bene o nel male sono espressione di un nuovo modo di concepire la professione d'avvocato. Nati su impulso del contestato decreto Bersani varato nel 2006, i negozi legali si stanno moltiplicando a macchia di leopardo in tutta Italia. Pionieri di questo modello sono stati due affermati avvocati milanesi: Cristiano Cominotto e Francesca Passerini, che nel 2007 hanno lanciato Alt (acronimo di Assistenza legale per tutti), un franchising di studi legali low cost, dove si danno pareri legali a titolo gratuito, se ad essi non segue l'apertura di una pratica naturalmente, si fanno preventivi tariffari, si esercita il patto di quota lite e si effettua il patrocinio gratuito. Immane poi il ricorso alla pubblicità, sapientemente dosata sia su internet che in forma cartacea. «Abbiamo creato un modello di studio legale al passo con i tempi», afferma Cominotto, «la nostra vuol essere un'iniziativa anche per ridare competitività alla nostra professione. Ormai infatti la gente tende a chiedere pareri legali, che costituiscono il nerbo della nostra attività, soprattutto ad altri professionisti come i consulenti del lavoro o i commercialisti, che godono di una fiducia maggiore presso l'opinione pubblica. I nostri studi mirano proprio a colmare questo gap». «Inoltre», aggiunge, «altro aspetto non secondario, assicuriamo assistenza legale a tutti, anche a chi non ha stipendi stratosferici». Un moto di filantropia o un escamotage per rimpolpare la lista degli assistiti? «Nessuna delle due cose» sottolinea Cominotto, «io sono titolare di uno studio affermato in piazza Cinque giornate a Milano e non ho certo penuria di clienti. Credo soltanto che tutti debbano avere diritto alla difesa». La filosofia di Cominotto ha già sedotto una sessantina di avvocati, che hanno aperto negozi legali in franchising con lui avvalendosi del marchio Alt. Al momento esistono già 10 studi: due a Roma e Milano, uno a Catanzaro, Olbia, Napoli, Potenza, Livorno, Rimini. «Abbiamo quasi più avvocati che si vogliono affiliare che clienti», sorride Cominotto. Il suo modello intanto ha già fatto scuola. A Roma a gennaio ha aperto i battenti un altro negozio legale su piano strada, gestito da due giovani avvocati, Francesco Barbieri e Marco Valentinotti. Anche loro hanno un sito vetrina e il loro brand è «L'avvocato per te». Ma i consigli dell'ordine non sono entusiasti. Il lancio di messaggi pubblicitari così “aggressivi”, ancorché contemplati dal decreto Bersani, può infatti configurare una violazione del divieto di accaparramento delle clientela. Per ora, nelle due principali piazze di Roma e Milano non sono stati presi provvedimenti deontologici dai rispettivi consigli dell'ordine. Sul tavolo dell'ordine di Roma non sono nemmeno arrivati ricorsi, anche se fioccano le segnalazioni. «I nostri iscritti ci segnalano queste iniziative e ci chiedono di intervenire. A breve ci pronunceremo», dice Livia Rossi, coordinatore della Commissione deontologica dell'Ordine di Roma, «in linea di massima, siamo contrari a questo tipo di pubblicità e soprattutto alla promozione delle consulenze gratuite. Così si scredita la professionalità dell'avvocato. Assimilare l'attività dell'avvocato a una qualsiasi altra impresa commerciale lede il decoro della professione». Più cauto il presidente del Consiglio dell'Ordine di Milano, Paolo Giuggioli. «Al momento non abbiamo ancora emesso sentenze, ma questi avvocati di strada sono una diretta conseguenza del decreto Bersani, che ha dato il colpo di grazia alla nostra attività e ne ha determinato un abbassamento dei livelli qualitativi». Fin troppo chiaro, insomma, il giudizio. *Flavia Gamberale*

## AVVOCATI OGGI -ITALIA OGGI 7

Prime vittorie per le vittime americane del crac di Collecchio. In Italia invece è tutto al palo

### **Parmalat, con la class action si vince**

Negli States il giudice stabilisce un risarcimento da 15,4 mln

Lun. 9 - Gli investitori americani vittime del crac Parmalat incassano, i risparmiatori italiani invece restano a bocca asciutta. Grazie a una transazione concordata per l'inizio di maggio con i creditori che avevano promosso una class action, il gruppo di Collecchio dovrà versare in azioni un risarcimento di circa 15,4 milioni di euro, poca cosa rispetto agli 8 miliardi richiesti, ma comunque meglio di niente.

Il provvedimento, deciso dal giudice della corte distrettuale di Manhattan, non riguarda però i soggetti che hanno sottoscritto titoli Parmalat fuori dal territorio americano. Una decisione che lascia l'amaro in bocca alla miriade di risparmiatori italiani che durante la gestione fallimentare dell'epoca di Calisto Tanzi avevano sottoscritto titoli Parmalat e che, dopo il crac del 2003, si sono ritrovati in mano solo carta straccia. Per loro, infatti, non c'è neanche la possibilità di avviare una class action in Italia. L'azione collettiva è stata introdotta con la Finanziaria 2008 dal governo Prodi, ma con la manovra del luglio scorso il governo Berlusconi ha sospeso la norma fino al 31 dicembre 2008 e successivamente, nel decreto milleproroghe l'entrata in vigore è slittata di altri sei mesi (giugno 2009). Non solo. Con un emendamento al disegno di legge sullo Sviluppo in Senato, il governo ha disposto che la class action potrà essere applicata per tutti gli illeciti compiuti dal 30 giugno 2008. La possibilità, quindi, di far valere le proprie ragioni con l'azione collettiva è negata alle vittime del crac Parmalat. Un'occasione persa anche per gli studi legali che, sempre secondo le modifiche apportate nel ddl Sviluppo, potranno avviare le class action su richiesta del singolo cittadino coinvolto nell'illecito. Secondo quanto deciso dal giudice di Manhattan, Lewis Kaplan, Parmalat cederà 10,5 milioni di azioni agli investitori americani danneggiati dal crac dell'azienda. L'operazione ha un valore di circa 15,4 milioni di euro al prezzo attuale dei titoli Parmalat, una cifra quindi inferiore ai 23,4 milioni di euro di quando l'accordo era stato raggiunto e soprattutto molto minore alla richiesta di risarcimento avanzata dai creditori, che reclamavano 8 miliardi di dollari. Una richiesta riferita alla passata gestione fallimentare dell'epoca di Calisto Tanzi, che però - aveva stabilito il giudice Kaplan - aveva coinvolto anche la nuova Parmalat di Enrico Bondi. Collecchio infatti ha incassato i risarcimenti ancora legati ai fatti antecedenti la fine del 2003, il gruppo è obbligato quindi a versare - secondo quanto stabilito dalla giustizia americana - i relativi rimborsi alle parti lese. Inoltre, avendo la società trasformato i vecchi debiti in azioni, ha, secondo il giudice, contestualmente acconsentito ad assumerne tutte le relative responsabilità. Nel dare la propria approvazione alla transazione, Kaplan ha messo in evidenza come il processo, iniziato nel 2004, è risultato «sorprendentemente lungo, costoso e complesso» oltre a coinvolgere investitori di tutto il mondo. La Parmalat, in una nota, ha precisato che cederà i 10,5 milioni di azioni «entro 30 giorni» dal momento in cui «l'ordinanza sarà definitiva».

Gli sviluppi della vicenda Parmalat negli Usa fanno insorgere l'opposizione. «Il governo continua a rimandare l'entrata in vigore della class action e a farne le spese sono i risparmiatori italiani», afferma il responsabile Giustizia del Pd, Lanfranco Tenaglia. «La decisione della Corte degli Stati Uniti - aggiunge - è la dimostrazione che lo strumento della class action è utile e funziona e che il Governo non vuole farlo entrare in vigore per proteggere i poteri forti. Chi sta affossando l'entrata in vigore dell'azione risarcitoria collettiva - sottolinea - deve essere ben consapevole che sta, di fatto, impedendo ai risparmiatori italiani di essere tutelati a differenza di quanto accade in America». *Giovanni Lombardo*

## ITALIA OGGI

Appello dei commercialisti sulle Slp

### **Notai e avvocati fanno proposte**

Sab. 7 - «Prendiamo atto delle riserve espresse da avvocati e notai in merito al progetto di legge sulle Società tra professionisti (S.L.P.) da noi presentato nei mesi scorsi al Ministro Alfano e attendiamo di conoscere le loro opinioni quando avranno avuto modo di leggere con la dovuta calma il documento in questione». È questo il commento del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (Cndcec), a fronte delle prese di posizioni delle due categorie seguite all'incontro promosso dal presidente della commissione Giustizia del Senato, Filippo Berselli (si veda IO di ieri). «L'iniziativa di Alfano per una riforma del comparto delle professioni economico giuridiche», affermano i commercialisti, «nel cui solco si inserisce il lavoro del Senatore Berselli, merita disponibilità al dialogo e al confronto perché questa occasione non vada sprecata. Tutte le proposte messe in campo in questa fase del dibattito sono ovviamente oggetto di discussione e quindi modificabili. Ma questo è il momento delle proposte, non dei no che sembrano prescindere dal merito». Pertanto i commercialisti giudicano ingiustificate le perplessità di avvocati e notai.

## DIRITTO E GIUSTIZIA

### **Strategie competitive e pianificazione: ecco come lo studio identifica gli scenari di sviluppo**

di Paola Parigi – Avvocato Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale

#### **La pianificazione di marketing**

##### **Pianificazione/ 2: Le strategie competitive - introduzione**

Sab. 7 - Le strategie competitive comprendono i diversi possibili scenari di sviluppo che lo studio legale identifica per il proprio futuro, a seconda della *mission* che si è data, ovvero della visione d'insieme che scaturisce dal compendio degli obiettivi determinati a seguito delle analisi (come spiegato nel precedente intervento).

Le strategie devono tenere conto sia della posizione che lo studio detiene nel mercato in relazione ai suoi competitori, sia dei vantaggi competitivi che intende conquistare o difendere. Le strategie da implementarsi possono riguardare tre diversi livelli di intervento:

- quello organizzativo
- quello dell'area d'attività
- quello della comunicazione

Il primo livello implicherà che la strategia scelta per lo sviluppo della pianificazione si concentri sugli aspetti interni e organizzativi dello studio. Potrà dunque essere previsto l'aumento di personale o la sua diminuzione o ri-qualificazione e formazione; la scelta di una nuova sede o variazioni a quella esistente; l'adozione di nuove metodologie di lavoro (ad esempio l'informatizzazione totale della fatturazione o la conservazione sostitutiva dei documenti, etc.) e molto altro.

Il secondo livello esigerà che lo studio si dedichi maggiormente ad uno o più settori nei quali detiene o intende maturare un vantaggio competitivo. Così se attualmente svolge attività generica ma le analisi di mercato e clientela hanno evidenziato la maggiore redditività di alcuni specifici settori di intervento, potrà concentrare maggiormente le proprie risorse per migliorare le performance, la clientela e la qualità in quella area di attività e scegliere di specializzarsi progressivamente.

Il terzo livello strategico consiste nell'individuare un bisogno di comunicazione prevalente rispetto all'esigenza organizzativa: lo studio funziona bene così com'è ma non risulta sufficientemente visibile e le sue caratteristiche migliori non vengono correttamente percepite dalla clientela potenziale. Occorre, per esempio, dotarsi di un sito web o affrontare il restyling di quello esistente per ottimizzarne l'indicizzazione e la lettura, migliorarne i contenuti e la visibilità nei motori di ricerca o dotarlo di una seconda lingua per la comunicazione internazionale.

Lo studio potrebbe volersi dotare di una brochure, di una presentazione da inviare e mostrare ai clienti in occasione delle riunioni o delle proposte, i soci potrebbero voler essere maggiormente presenti sulla stampa locale e intervenire con commenti dottrinali sui temi giuridici trattati dalle riviste di settore.

Le strategie competitive, in sintesi, rientrano, secondo i maggiori autori di marketing (P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders), in una rosa di quattro:

1. strategie di leadership
2. strategie di attacco
3. strategie di imitazione
4. strategie di specializzazione

Ognuna di queste strategie è variamente declinabile a seconda che si ponga in una posizione di “tendenza al raggiungimento” o di “difesa di una posizione”.

Le più recenti teorie di marketing estendono la tipologia di strategie competitive possibili includendovi quella basata sul valore, che potremmo definire genericamente come strategia tesa alla “differenziazione” della propria organizzazione (studio legale), dalle altre consimili secondo una logica di qualità e capacità di personalizzazione e relazione con il cliente.

Tratteremo in dettaglio le strategie competitive nei prossimi numeri della rubrica.



## DIRITTO E GIUSTIZIA

### Meeting point

<b>Condomini e locazioni - Disciplina legislativa e questioni giurisprudenziali - Esecuzione forzata per il rilascio degli immobili. Disciplina legislativa. Questioni giuridiche e pratiche</b>	
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	<b>martedì 10 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
<b>NOVITÀ</b>	

TEMA	<b>Corso di diritto tributario internazionale e comunitario - La tassazione dei redditi d'impresa prodotti in Italia da non residenti e la stabile organizzazione</b>
MANIFESTAZIONE	corso di formazione
DATA	<b>martedì 10 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Ordine dei Dottori Commercialisti, P.le delle Belle Arti n. 2
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione Studi Tributari - Commissione Crediti Formativi, in collaborazione e a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - Commissione Fiscalità Internazionale
VARIE	Verranno riconosciuti ventiquattro crediti formativi per l'intero corso
<b>NOVITÀ</b>	

TEMA	<b>Condomini e locazioni - Disciplina legislativa e questioni giurisprudenziali - Esecuzione forzata per il rilascio degli immobili. Disciplina legislativa. Questioni giuridiche e pratiche</b>
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	<b>martedì 10 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

TEMA	<b>Persone giuridiche e codice etico: la convergenza di valori spesso contrapposti, nel decreto legislativo n. 231/2001</b>
------	---

MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	<b>mercoledì 11 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Aula Magna - Corte di Appello Penale, Via A. Varisco
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Commissione Procedura Penale
VARIE	Verranno riconosciuti cinque crediti formativi
<b>NOVITÀ</b>	

TEMA	<b>Le regole e i modi dell'impresa - Opzioni giuridiche e soluzioni economiche nell'organizzazione dell'attività commerciale - Regole e modi della soluzione delle crisi d'impresa (II modulo)</b>
MANIFESTAZIONE	corso di approfondimento per giuristi e consulenti d'impresa
DATA	<b>giovedì 12 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Bergamo</b>
LUOGO	Sala 'S. Galeotti' della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo, Via dei Caniana n. 2
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Università degli studi di Bergamo - Dipartimento di Scienze giuridiche, con la collaborazione di Confindustria Bergamo - Unione degli Industriali della Provincia
VARIE	Previsto il versamento di un contributo spese per un singolo incontro o per l'intero corso. Il corso è riconosciuto ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi dagli Ordini degli Avvocati, dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e dei Notai di Bergamo. Per ciascun incontro vengono riconosciuti quattro crediti formativi agli Avvocati e quattro crediti formativi ai Dottori commercialisti ed Esperti contabili

TEMA	<b>Corso di diritto tributario internazionale e comunitario - La fiscalità comunitaria in materia di imposte dirette e indirette</b>
MANIFESTAZIONE	corso di formazione
DATA	<b>giovedì 12 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Ordine dei Dottori Commercialisti, P.le delle Belle Arti n. 2
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione Studi Tributarie - Commissione Crediti Formativi, in collaborazione e a cura dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - Commissione Fiscalità Internazionale
VARIE	Verranno riconosciuti ventiquattro crediti formativi per l'intero corso
<b>NOVITÀ</b>	

TEMA	<b>Il testamento biologico - Questioni di bioetica, profili di tutela costituzionale della persona e formalismo negoziale</b>
MANIFESTAZIONE	tavola rotonda
DATA	<b>giovedì 12 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Aula I - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro n. 5
ORARIO	Dalle 17
ORGANIZZAZIONE	"Sapienza" Università di Roma - Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche - Sezione di Diritto Privato
<b>NOVITÀ</b>	

TEMA	<b>Le nuove frontiere della responsabilità amministrativa</b>
MANIFESTAZIONE	corso di formazione
DATA	<b>giovedì 12 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione Diritto Civile
VARIE	Verranno riconosciuti due crediti formativi
<b>NOVITÀ</b>	

TEMA	<b>Corso di conciliazione nel condominio e nelle locazioni - Attualità sulle controversie in materia condominiale e locativa - Novità legislative</b>
MANIFESTAZIONE	corso di formazione
DATA	<b>giovedì 12 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Sala conferenze, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione Conciliazione Stragiudiziale sulle Controversie
VARIE	Verranno riconosciuti quattordici crediti formativi per l'intero corso
<b>NOVITÀ</b>	

TEMA	<b>Il filtro in Cassazione - La voce dell'avvocatura unita</b>
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	<b>venerdì 13 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour

ORARIO	Dalle 17
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana
VARIE	È previsto il riconoscimento di due crediti formativi per l'evento

TEMA	<b>Donne Avvocato e mondo economico: pari opportunità?</b>
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	<b>venerdì 13 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Milano</b>
LUOGO	Aula Magna - Palazzo di Giustizia, Corso di Porta Vittoria
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Consiglio Nazionale Forense - Commissione per le pari opportunità, Ordine degli Avvocati di Milano - Comitato Pari opportunità
VARIE	Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 marzo. È previsto il riconoscimento di tre crediti formativi per la partecipazione all'incontro

TEMA	<b>Agricultural policy reform and the WTO: unilateral and multilateral pressures</b>
MANIFESTAZIONE	incontro di studio
DATA	<b>sabato 14 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Catania</b>
LUOGO	Aula Magna della Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Catania, Via Santa Sofia n. 98
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Università degli studi di Catania
<b>NOVITÀ</b>	

TEMA	<b>Diritto societario - I patti parasociali</b>
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	<b>martedì 17 marzo 2009</b>
CITTÀ	<b>Roma</b>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 14
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Commissione di Diritto Commerciale e Societario
VARIE	È previsto il riconoscimento di venti crediti formativi per l'intero corso